



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 13 febbraio 2026
(OR. en)

2026/0010(COD)

PE-CONS 7/26

ECOFIN 68
RELEX 89
FIN 109
COEST 60
CODEC 99
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2024/792, che istituisce lo
strumento per l'Ucraina

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del regolamento (UE) 2024/792, che istituisce lo strumento per l'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'“operazione militare speciale” in Ucraina e le forze armate russe hanno dato inizio a una guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Tale guerra illegale di aggressione costituisce una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della Carta delle stessa.
- (2) Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione, i suoi Stati membri e gli enti finanziari europei hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale, finanziaria e della difesa dell'Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.

- (3) Il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha istituito lo strumento per l'Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza. Lo strumento per l'Ucraina è stato istituito per il periodo dal 2024 al 2027 per contribuire a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.
- (4) Il ...⁺ è stato adottato il regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio³⁺⁺, che rende possibile il sostegno all'Ucraina nel 2026 e nel 2027 sotto forma di prestito di sostegno all'Ucraina da rimborsare mediante le riparazioni dovute dalla Russia.

² Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>).

⁺ GU: inserire la data di adozione del regolamento di cui al documento PE-CONS 6/26 (2026/0008 (COD)).

³ Regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito di sostegno all'Ucraina per il 2026 e il 2027 (GU L, ..., ELI: ...).

⁺⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 6/26 (2026/0008 (COD)) e inserire il numero, la data, il riferimento alla GU e il riferimento ELI di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

- (5) Per accedere al prestito a sostegno dell'Ucraina a norma del regolamento (UE) 2026/...⁺, l'Ucraina deve presentare una strategia di finanziamento dell'Ucraina, che fornisca dettagli sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti, la cui valutazione deve essere approvata dal Consiglio mediante una decisione di esecuzione sulla base di una proposta della Commissione. Tale decisione di esecuzione deve determinare l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina, compresi l'importo per l'assistenza di bilancio e l'importo a sostegno delle capacità industriali del paese nel settore della difesa.

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 6/26 (2026/0008 (COD)).

- (6) Lo strumento per l'Ucraina è uno strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza. Tra i suoi obiettivi vi sono quelli di contribuire a mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, sostenere la ripresa, la ricostruzione, il ripristino e la modernizzazione pacifici del paese, rafforzare ulteriormente lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sostenere l'integrazione dell'Ucraina nel mercato interno e sostenere l'adozione e l'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per allineare i valori dell'Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche. È pertanto opportuno che tale assistenza di bilancio derivante dal prestito a sostegno dell'Ucraina sia utilizzata attraverso lo strumento per l'Ucraina. Il capo III del regolamento (UE) 2024/792 prevede finanziamenti a favore dell'Ucraina da erogare previo rispetto soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, che delinea il programma di riforme e investimenti del paese. Il piano per l'Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tale ulteriore assistenza di bilancio, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/792.

- (8) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e dai recenti avvenimenti in ambito geopolitico, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) Alla luce della situazione in Ucraina e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2024/792

Il regolamento (UE) 2024/792 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Agli importi resi accessibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/...⁺ si dà esecuzione come ulteriore sostegno finanziario a norma del capo III del presente regolamento sotto forma di prestiti, e tali importi si aggiungono a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

* Regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 (GU L, ..., ELI: ...);

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 6/26 (2026/0008(COD)) e inserire il numero, la data, il riferimento alla GU e il riferimento ELI di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

2) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Dopo l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento in relazione agli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, la Commissione concorda con l'Ucraina una modifica o un addendum dell'accordo di prestito di cui al primo comma del presente paragrafo al fine di garantire che sia data esecuzione agli importi a norma del capo III del presente regolamento, a eccezione delle norme sulla durata e sul rimborso del prestito, compresa la sovvenzione per gli oneri finanziari, che sono disciplinate dal regolamento (UE) 2026/...⁺.";

3) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e compatibilmente con le risorse disponibili, lo strumento può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all'assunzione e all'erogazione dei prestiti ("sovvenzione per gli oneri finanziari"), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito e degli importi resi accessibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/...⁺. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V del presente regolamento.".

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 6/26 (2026/0008(COD)).

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente
